



Comune di Genova

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI
IMBARCO PORTUALE**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 16 dicembre 2025
In vigore dal 7 gennaio 2026

Art. 1

Istituzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del [Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#) e successive modificazioni, disciplina l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Genova dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale per passeggero (di seguito addizionale) ai sensi dell'art. 1, comma 572, lettera a) della [Legge 30 dicembre 2021, n. 234](#) e dell'art. 43 commi 2 e 8 del [Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#), convertito con modificazioni dalla [L. 15 luglio 2022, n. 91](#).

Art. 2

Presupposto e soggetti obbligati

1. L'addizionale è dovuta in ragione dell'atto di imbarco dei passeggeri dal porto di Genova su vettori che svolgono servizio commerciale di trasporto di persone.
2. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale le persone fisiche che si imbarcano, dal Porto di Genova su traghetti o navi da crociera.

Art. 3

Misura dell'addizionale

1. La misura dell'addizionale è stabilita in 3,00 euro a persona, così come previsto nell'accordo stipulato dal Comune di Genova con la presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 43 commi 2 e 8 del [Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#).

Art. 4

Esclusioni

1. Sono esclusi dal pagamento dell'addizionale:
 - a) gli appartenenti alle forze armate e ai corpi di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che si imbarcano per esclusive esigenze di servizio;
 - b) coloro che, con idonea documentazione, dimostrino di avere la residenza nelle isole in cui sono diretti;
 - c) i residenti nel Comune di Genova.

Art. 5

Pagamento dell'addizionale e modalità di riscossione

1. I soggetti obbligati procedono al pagamento dell'addizionale con modalità individuate dalla convenzione di cui al successivo comma 3.
2. Le somme corrisposte dai passeggeri possono essere introitate attraverso la Società Stazioni Marittime S.p.A. oppure attraverso le Compagnie di Navigazione.

3. In ogni caso dovrà essere deliberata dalla Giunta Comunale una apposita convenzione di servizio da sottoscrivere con il soggetto incaricato della riscossione.

Art. 6

Controlli ed accertamenti

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'addizionale.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione da parte dei soggetti responsabili del pagamento e della riscossione dell'addizionale.

Art. 7

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate a titolo di diritto di imbarco, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 8

Applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dalla data indicata nella deliberazione della Giunta Comunale di cui all'art. 5.